



OGGETTO: ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

Gentili Consulenti/Spettabili Imprese,

da controlli effettuati nelle denunce – MUT è risultato un uso dell'Istituto dell'**ASPETTATIVA NON RETRIBUITA** non conforme a quanto previsto contrattualmente.

Pertanto vogliamo ribadire che l'aspettativa non retribuita può essere richiesta **UNA SOLA VOLTA ALL'ANNO PER UN PERIODO NON INFERIORE A 4 SETTIMANE CONSECUTIVE**; il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane solo in caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio dal Territorio Nazionale. L'impresa deve portare per iscritto a conoscenza della Cassa Edile il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.

Vi invitiamo a rispettare scrupolosamente tale disposizione, in caso contrario le denunce, con ore di aspettativa non conformi, non saranno acquisite.

Frosinone, 25 ottobre 2012

CASSA EDILE FROSINONE

Il Direttore

E. G. Evangelisti